

INTERPELLANZA

Legge sulla conservazione del territorio agricolo e AlpTransit

del 22 ottobre 2007

Nella procedura di approvazione dei piani per la Galleria di Base del Ceneri, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha evaso le opposizioni il 28 ottobre 2005.

Nell'ambito agricoltura sia il Consiglio di Stato ticinese sia l'Unione contadini ticinesi (UCT), a seguito dell'evasione da parte del Gran Consiglio della petizione "Famiglie contadine a difesa del territorio" scaturita dalla manifestazione a Pollegio del 12 settembre 2002, hanno inoltrato opposizione chiedendo che:

da parte del Cantone: *«Si ritiene che vi sia un margine perché la Legge sulla conservazione del territorio agricolo del 19 dicembre 1989 sia applicabile anche al presente progetto; in tal caso la Confederazione sarà chiamata a fornire un contributo sostitutivo per il territorio agricolo sottratto».*

da parte dell'UCT:

«In via principale si proceda ad un compenso reale e in via subordinata si applichi la Legge sulla conservazione del territorio agricolo come fra l'altro richiesto con decisione del Gran Consiglio ticinese».

In risposta a queste opposizioni, il DATEC alle pag. 133-134 (Cantone) e pag. 469 (UCT) del documento, in merito all'applicazione della LTagr e al previsto contributo sostitutivo per il territorio agricolo sottratto così si esprimeva:

«Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato l'adempimento dei compiti dell'impresa ferroviaria.

*Allo stato attuale delle cose il DATEC, non disponendo ancora degli elementi di valutazione necessari per procedere all'esame della proporzionalità sopra menzionata, dispone un onere a carico di ATG di quantificare le superfici agricole complessive toccate dal progetto e di calcolare, sulla base di parametri adeguati, la compensazione pecuniaria eventualmente necessaria. Queste chiarificazioni devono essere coordinate con i servizi cantonali competenti. Tale documentazione deve essere trasmessa al DATEC al più tardi **entro sei mesi** dall'entrata in forza della seguente decisione».*

Chiediamo al Consiglio di Stato di verificare a che punto si trova la procedura e di valutare se non sia il caso di sollecitarne l'evasione.

Cleto Ferrari
Celio - Ducry - Gobbi N. - Marozzi